

## AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

### Decisione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

del 23 ottobre 2007

### relativa a condizioni e modalità delle indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità

(2008/C 33/03)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio <sup>(2)</sup> relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi.
- (2) La responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode istituito dalla Commissione va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale.
- (3) È necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative.
- (4) È pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui agli articoli 11, 11 bis, 12 ter, 13, 14, 16 e all'articolo 17 dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: «lo statuto»), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o

penale, oppure una colpa personale grave ai sensi, in particolare, dell'articolo 22 e 22 bis dello statuto o un adempimento ai sensi dell'articolo 86 dello statuto o infine un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto.

- (5) Tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto.
- (6) Tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

#### 1. Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il direttore, i servizi e i dirigenti, funzionari o agenti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in prosieguo l'«Agenzia», nonché ogni altro membro del personale cui non si applica lo statuto sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto, i membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia cooperano pienamente con l'Ufficio.

<sup>(1)</sup> GUL 136 del 31.5.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 136 del 31.5.1999, pag. 8.

## 2. Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o del personale cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, ne informano immediatamente il proprio capo unità o il direttore dell'Agenzia, a seconda dei casi, oppure, ove lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore o i dirigenti dell'Agenzia trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari o agenti dell'Agenzia o i membri del personale cui non si applica lo statuto possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I membri del consiglio di amministrazione che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma ne informano il presidente del consiglio di amministrazione oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

## 3. Assistenza da parte del servizio responsabile della sicurezza o del funzionario competente

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza o il funzionario competente dell'Agenzia assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

## 4. Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un dirigente, di un funzionario o agente o di membri del personale cui non si applica lo statuto, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro, un dirigente, un funzionario o agente o un membro del personale cui non si applica lo statuto senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono. Le

conclusioni devono fare riferimento a tali dichiarazioni dell'interessato.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il membro del personale, il dirigente, il funzionario o agente dell'Agenzia o il membro del personale cui non si applica lo statuto ad esprimersi può essere differita con il consenso del presidente del consiglio di amministrazione o del direttore dell'Agenzia. In questi casi non possono essere avviate procedure disciplinari prima che l'interessato abbia avuto la possibilità di trasmettere le sue osservazioni.

## 5. Informazioni riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del membro del personale, del dirigente, del funzionario o agente in questione dell'Agenzia o del membro del personale cui non si applica lo statuto, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto. L'interessato può chiedere che questa decisione sia inserita nel suo fascicolo personale.

## 6. Domanda diretta a togliere l'immunità

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un dirigente, di un funzionario o agente dell'Agenzia o di un membro del personale cui non si applica lo statuto per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, l'Ufficio ne viene informato.

## 7. Decorrenza di efficacia

La presente decisione ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Vienna, 23 ottobre 2007.

Anastasia CRICKLEY

*Presidente del consiglio di amministrazione della  
FRA*